



CITTA' DI IMPERIA

N° 349

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA
DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

Premesso che:

- sabato 7 ottobre 2017, a partire dalle ore 15.00, si disputerà, presso lo Stadio Comunale "N. Ciccione", l'incontro calcistico "Genoa C.f.c. vs Sion F.c.", gara amichevole tra la squadra di serie A italiana e la compagine militante nella Super League Svizzera;
- alla partita non è da escludere la presenza dei tifosi genoani e stante il clima di contestazione che aleggia nell'ambiente rossoblu potrebbero manifestare il proprio dissenso nei confronti della dirigenza;
- con comunicazione pervenuta in data 5/10/2017, prot. n. 468171 Questore di Imperia, non potendo escludere atti di intemperanza tra le opposte tifoserie e al fine di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, ha manifestato l'opportunità di introdurre "il divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita in voce ed il divieto di vendita di altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta";
- tale divieto dovrà essere esteso sia agli esercizi pubblici che a quelli di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari situati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo nelle vie Garessio, XXV Aprile e Nazionale;
- la Questura di Imperia ritiene opportuno fissare l'arco temporale del divieto a partire dalle due ore precedenti all'incontro e sino ad un'ora dopo la conclusione del medesimo, ovvero dalle ore 13.00 alle ore 17.45 del 7/10/2017;
- il signor Questore ritiene necessaria l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente di "Divieto di somministrazione di bevande alcoliche in occasione della partita in voce ed il divieto di vendita di altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo, nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta".

Ritenuto opportuno accogliere le preoccupazioni per la sicurezza pubblica segnalate dalla Questura di Imperia e, pertanto, doverosamente, porre in essere le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi di intemperanza originati dall'abuso di bevande alcoliche, in modo, da porre al riparo, i frequentatori dell'impianto sportivo, gli stessi facinorosi e la cittadinanza, da gravi manifestazioni di violenza che possano arrecare danni alle persone, e, comunque, costituire rischio per la sicurezza pubblica;

Rilevato che si manifesta con chiarezza il rischio che la presenza di individui in manifesto stato di ubriachezza potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica sicurezza;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine in merito al fine di far venir meno la situazione di pericolo rappresentata;

Atteso quanto previsto dal comma 4° dell' art. 54 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana;

Riconosciuta la necessità di provvedere in quanto l'afflusso di persone che si verificherà in occasione dell'incontro calcistico in questione e gli eventuali comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano in caso di abuso di bevande alcoliche, possono determinare gravi danni all'incolumità fisica degli spettatori presenti all'interno e all'esterno dello Stadio;

Visto che la presente Ordinanza è stata preventivamente comunicata al signor Prefetto di Imperia;

Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs, 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il D.M. 5 agosto 2008;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto lo Statuto del Comune di Imperia;

ORDINA

il divieto, a tutti i soggetti a qualunque titolo legittimati quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ubicati nel raggio di 200 mt. dall'impianto sportivo nelle vie Garessio, XXV Aprile, Nazionale, di somministrare bevande alcoliche in occasione della partita in voce e di vendere altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo, nel contempo, l'uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta", nell'arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 17.45 del 7/10 p.v.

Il presente divieto, di natura temporanea ed eccezionale, sarà limitato all'incontro di calcio disputato nella giornata del 7 ottobre 2017 già indicata e per l'orario sopra specificato.



DISPONE

che il presente provvedimento, in considerazione del fatto che il numero elevato dei destinatari rende gravosa la comunicazione personale a tutti i titolari delle attività interessate, sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico per 15 giorni, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Imperia.

DISPONE ALTRESI'

che della presente ordinanza sia data diffusione mediante gli Organi di informazione e tramite comunicazione alle Associazioni di Categoria dei Commercianti e dei Consumatori.

L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con tempestività, in ossequio al 4° comma dell'art. 54 del D. Lgs. N. 267/2000, al Prefetto di Imperia anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla relativa attuazione.

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Imperia, alla Questura di Imperia, al Comando Carabinieri di Imperia, al Comando Guardia di Finanza di Imperia.

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'autorità giudiziaria;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "interventi straordinari e di emergenza"

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del DPR 24/11/1971, N. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li

6 OTT. 2017

IL SINDACO
Ing. Carlo Capacci



RP

SR

VP

